



FEDERAZIONE SVIZZERA DI BOCCE
FEDERATION SUISSE DE BOCCIA
SCHWEIZERISCHER BOCCIA-VERBAND

COMMISSIONE NAZIONALE DISCIPLINA

LA GIUDICE UNICA / LA JUGE UNIQUE / DIE EINZELRICHTERIN

DECISIONE DISCIPLINARE

del 12 settembre 2025

contro **Luigi Sala** (Tessera 1445)

Visto il rapporto del direttore di gara, il signor Orazio De Luca, relativo alla Gara regionale "Lui e Lei e Lui" svoltasi sabato 3 maggio 2025, ricevuto il 13 maggio 2025, da cui emergono i seguenti fatti:

- i. *Al termine del cambio campo, prima di iniziare le semifinali ho fatto rifare i campi, poi il sottoscritto ha effettuato il lancio della moneta per sorteggiare il viale sorteggiare il viale dove avrebbero giocato le terne composte da Fontana Michele-Bettinelli Sandra-Guidali Fabrizio (Riva San Vitale) contro Fiocchetta Roberto-Rota Giulia-Sala Luigi (SB Centrale) caso vuole devono giocare sul campo A*
- ii. *Da notare che la Terna della Centrale aveva già disputato 3 partite sul campo A capo campo compreso sorteggiato, invece la terna di Riva ha giocato il capo campo sul campo B arrivando dal Cercera in quanto non è stato possibile fare il capo campo al Bocciodromo Cercera.*
- iii. *Nel frattempo il Signor Piffaretti, membro CNTA, accorgendosi di quanto stava succedendo mi ha detto ad alta voce che stavo sbagliando, che non era possibile che una terna facesse 4 partite sullo stesso viale.*
- iv. *Io dico «purtroppo» il Giocatore Sala Luigi ha sentito e si stava scagliando su Piffaretti insultandolo pesantemente, io mi sono messo in mezzo per fermare Sala e cercare di calmarlo. A quel punto sono intervenute altre persone per cercare di calmare gli animi tra cui la Signora Rivabella, Longoni Susanna e altre che, nella confusione non mi ricordo chi erano, ero talmente preso a tenere Sala e a calmarlo.*

che, chiamato a prendere posizione con lettera della scrivente del 28 maggio 2025, Luigi Sala non ha risposto entro il termine assegnato del 6 giugno 2025. Che dopo aver riscontrato un probabile errore nell'indirizzo, l'apertura di un procedimento disciplinare è stata nuovamente intimata al signor Sala con raccomandata del 14 luglio 2025, la quale è però ritornata al mittente senza essere stata ritirata;

che in ogni caso la decisione della Commissione nazionale di disciplina può essere resa sulla sola base del rapporto del direttore di gara, garantita infatti al giocatore la possibilità di esprimere la propria posizione formulando opposizione (Art. 35 dello Statuto) alla stessa Commissione entro 15 giorni dalla sua ricezione. In tal caso, la Commissione sarà chiamata a prendere una nuova decisione sulla base dei nuovi fatti emersi;

che il comportamento di Luigi Sala è innaccettabile e deve essere considerato antisportivo e contrario all'etica dell'associazione (art. 35 del Regolamento sulla procedura contenziosa);

che il signor Luigi Sala ha già un precedente disciplinare (Decisione n. 0009 dell'11 agosto 2023), dove, vista l'assenza di precedenti disciplinari, si era rinunciato ad una sospensione temporanea propendendo per una multa;

che, in seguito alla emanazione della sentenza n. 0001 del 1. agosto 2025, la società alla quale appartiene il signor Sala, la Società Bocciofila Centrale, ha ricorso al TCR;

che, il TCR ha rinviato la causa alla sottoscritta autorità, perché venga fissato un nuovo termine per eventuali osservazioni;

che, visto che la decisione del TCR è stata emanata in una data che risulta essere posteriore a quella prospettata nella decisione n. 0001 del 1. agosto 2025 come inizio della squalifica, e considerato che la Società bocciofila centrale ha espressamente chiesto che la sanzione iniziasse a decorrere dal 1. novembre 2025;

si decide:

1. La richiesta di intervento è ricevibile;
2. Il giocatore Luigi Sala è sospeso per una durata di 90 giorni a far tempo dal 1. novembre 2025;
3. Le spese processuali sono fissate a CHF 175;
4. Le spese del procedimento sono a carico del signor Luigi Sala.

Quartino, 112 settembre 2025

LA GIUDICE UNICA / LA JUGE UNIQUE / DIE EINZELRICHTERIN

Asia PONTI, MLaw

Mezzi di ricorso

Contro la presente decisione è dato il ricorso al Tribunale Centrale di Ricorso (TCR, c/o Patrick Nasciuti, Via Cortivo 9, 6976 Castagnola) entro 15 giorni dalla data dell'intimazione della presente decisione.

Notifica

La presente decisione è anticipata per e-mail e notificata per Posta A+ (presso la sua società bocciofila) al signor Luigi Sala e per e-mail al Comitato centrale della Federazione svizzera di bocce per informazione.